



COMUNE DI GAVARDO

PROVINCIA DI BRESCIA

Regolamento

sull'uso degli impianti sportivi

**Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 16 del 16 ottobre 2018
Pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal 5 al 20 novembre 2018**

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo degli impianti sportivi di proprietà del comune di Gavardo.

Articolo 2

Funzione e classificazione degli impianti sportivi comunali

1. Gli impianti sportivi sono destinati allo svolgimento, in primo luogo, d'attività sportive e motorie. In via eccezionale, possono ospitare congressi, conferenze, mostre, proiezioni, spettacoli vari, purché siano agibili ai sensi della normativa vigente. Gli impianti sportivi comunali si distinguono in: impianti gestiti in forma diretta dal comune; impianti affidati in gestione a soggetti esterni.
2. Il comune esercita la vigilanza sull'utilizzo degli impianti e sull'osservanza del presente Regolamento, con poteri ispettivi.

Articolo 3

Priorità di utilizzo

1. L'utilizzo degli impianti è concesso ai soggetti seguenti, elencati secondo l'ordine di priorità:
 - a) amministrazione comunale;
 - b) scuole ed istituti scolastici con sede a Gavardo, in orario scolastico;
 - c) società e associazioni sportive, affiliate a federazioni aderenti al C.O.N.I. con sede in Gavardo;
 - d) enti e gruppi di promozione sportiva, con sede in Gavardo;
 - e) persone singole o aggregate in squadre occasionali residenti in Gavardo, per lo svolgimento di attività sportive;
 - f) altre associazioni o gruppi per lo svolgimento di attività non sportive ammesse dal Regolamento e dalla normativa vigente.
2. Le scuole e gli istituti scolastici con sede a Gavardo utilizzano in via esclusiva le palestre scolastiche in orario scolastico; inoltre possono usufruire di tutti gli impianti sportivi comunali e delle relative attrezzature, che sono messe a loro disposizione in base ad accordi da convenirsi fra autorità scolastiche, amministrazione comunale e gestore.
3. Le richieste da parte di enti, gruppi o associazioni con sede fuori Gavardo possono essere accolte subordinatamente alle esigenze dei soggetti sopra elencati.
4. Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in utilizzo solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo.

Articolo 4

Richiesta di utilizzo

1. La richiesta di utilizzo di un impianto va formulata sul modulo predisposto dal comune o dall'ente gestore, nel quale il richiedente si impegna a rispettare il presente Regolamento.
2. La richiesta dovrà essere consegnata secondo le scadenze stabilite annualmente dal comune o dall'ente gestore. Le richieste di utilizzo occasionale devono avere un preavviso di almeno quindici giorni.
3. Le domande pervenute oltre dette scadenze vengono vagliate successivamente alla compilazione del calendario d'utilizzo nel rispetto della compatibilità e dei requisiti stabiliti nei successivi articoli.

Articolo 5

Criteri di assegnazione degli spazi e calendario della stagione sportiva

1. Nel caso in cui le domande siano superiori alle disponibilità, soprattutto quando siano relative alle stesse fasce orarie, il comune o l'ente gestore applicano i seguenti criteri di priorità nell'assegnazione, sempreché la attività che il richiedente intende svolgere siano compatibili con la destinazione dell'impianto richiesto:
 - a) attività promosse dall'Amministrazione comunale o svolte con il suo patrocinio, e in particolare progetti rivolti alle scuole, ai disabili e agli anziani;
 - b) società, associazioni, gruppi con sede in Gavardo che siano, in ogni caso, in possesso di certificata affiliazione al C.O.N.I.;
 - c) società, associazioni, gruppi con sede in Gavardo che abbiano il maggior numero di iscritti di età compresa tra i 6 ed i 14 anni e, comunque, favoriscano la pratica ludica, formativa ed educativa dello sport nei settori giovanili e prevedano attività rivolte ad atleti diversamente abili;
 - d) categoria di appartenenza nei rispettivi campionati professionistici o dilettantistici: livello internazionale, nazionale, interregionale, regionale, provinciale e locale;
 - e) attività amatoriali ed attività motoria per adulti;
 - f) comportamento tenuto dall'assegnatario nel corso delle precedenti concessioni;
 - g) verifica che il richiedente non svolga attività a fini di lucro e/o non sia proprietario o assegnatario di altri impianti sufficienti ed adeguati alle sue necessità.
2. Il comune o l'ente gestore stabiliscono il calendario di utilizzo degli impianti di ogni stagione sportiva, che viene inviato a tutti i fruitori e pubblicato sito internet istituzionale.

Articolo 6

Tariffe e modalità di pagamento

1. L'utilizzo degli impianti gestiti in forma diretta dal comune, è soggetto al pagamento di tariffe stabilite annualmente.
2. L'utilizzo degli impianti affidati in gestione esterna, è soggetto al pagamento di tariffe secondo le modalità stabilite nelle convenzioni stipulate tra il comune e i diversi concessionari.
3. In mancanza di formale rinuncia all'utilizzo, come indicato nel presente regolamento, le ore prenotate devono essere pagate anche in caso di mancato uso dell'impianto.
4. Il mancato pagamento comporta l'esclusione dell'insolvente da ogni ulteriore concessione o autorizzazione e le necessarie azioni per il recupero dei crediti.
5. In caso di mancato uso dell'impianto nelle date e nelle fasce orarie concesse, in modo non sporadico, il comune o il gestore hanno facoltà di assegnare gli impianti, in detti orari, ad altri soggetti richiedenti.

Articolo 7

Modalità di utilizzo

1. Gli utenti sono tenuti al pieno rispetto delle norme del presente Regolamento, volte alla buona conservazione delle strutture sportive, nonché al regolare svolgimento delle singole attività.
2. A tal fine l'utilizzatore si impegna a rispettare le seguenti modalità di utilizzo:
 - a) l'orario di utilizzo degli impianti, di norma, è compreso dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 23.00. Nei giorni di sabato, domenica e giorni festivi gli impianti, di norma, restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni;
 - b) gli orari e le tariffe dei singoli impianti affidati in gestione devono sempre essere esposti in modo visibile al pubblico;
 - c) gli utenti non possono accedere all'area di attività in orario diverso da quello stabilito ed autorizzato. Per orario di utilizzo, s'intende il tempo intercorrente tra l'ora di entrata e l'ora di uscita. L'entrata nell'impianto deve avvenire al massimo 15 minuti prima dell'inizio dell'allenamento senza peraltro soffermarsi, trattenersi o sostare se non negli spogliatoi designati;
 - d) al termine dell'orario di attività, l'utilizzatore è tenuto a lasciare libera l'area di attività in modo tale da agevolare il cambio di utilizzatore.
3. L'accesso ai luoghi di attività sportiva è consentito unicamente agli atleti, agli utenti delle attrezzature ed alle persone autorizzate.
4. All'interno degli impianti dati in concessione è tassativamente vietato:
 - a) sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
 - b) usare calzature non adeguate o sporche;
 - c) introdurre oggetti che potrebbero provocare danni alle persone e alle cose;

- d) consumare pasti e bevande all'interno delle strutture, salvo che non vi siano apposite aree dove ciò sia espressamente consentito;
 - e) depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione;
 - f) svolgere attività diverse da quelle autorizzate;
 - g) fumare all'interno dei locali; i trasgressori saranno multati secondo la disciplina in materia.
5. L'utilizzo di attrezzature che possano danneggiare il parquet dell'impianto che ne sia munito è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione del comune, che imporrà la protezione dal pavimento con apposita copertura.
 6. L'uso degli spogliatoi, dei magazzini, dei servizi, dell'area di gioco, nonché delle attrezzature, deve svolgersi conformemente alle regole della correttezza per garantire la loro buona conservazione.
 7. I singoli utenti ed associati sono tenuti ad adempiere a tutte le norme previste dalla legge e dai regolamenti in materia di spettacoli e delle attività sportive, compresa l'assicurazione degli atleti.

Articolo 8

Responsabilità dell'utilizzatore

1. La richiesta di utilizzo di un impianto comporta obbligatoriamente l'indicazione del nominativo di un responsabile/referente, il quale ha il compito di:
 - a) ritirare, ove previsto, le chiavi di accesso all'impianto presso il comune e riconsegnarle al termine della stagione o dell'utilizzo occasionale;
 - b) essere presente durante l'orario di attività;
 - c) verificare, al termine dell'attività, che tutto sia in ordine, in particolare l'integrità e il riordino delle attrezzature, la chiusura degli accessi, di infissi, docce e rubinetti, lo spegnimento delle luci e di eventuali altri impianti messi in funzione durante l'attività. Particolare attenzione deve essere prestata dagli assegnatari dell'ultimo turno serale.
2. Ogni utente è tenuto a segnalare, anche per iscritto, al comune ed al gestore, eventuali deficienze o manchevolezze che possano costituire pericolo o danno a persone e a cose.
3. Chiunque provochi un danno, all'impianto sportivo e alle sue attrezzature, è tenuto al risarcimento, fatte salve le responsabilità superiori.
4. Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo, sollevando il comune e l'ente gestore da qualsiasi responsabilità.
5. In caso di utilizzo dell'impianto di più utenti, eventuali danni non imputabili con certezza ad un singolo utente, sono addebitati in parti uguali ai fruitori della giornata.

6. A tal fine gli utenti sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo dell'impianto sportivo comunale.

Articolo 9

Rinuncia

1. La comunicazione di rinuncia all'uso, o di sospensione temporanea dell'utilizzo, deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di **dieci giorni**.
2. Non sono prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.
3. In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili verranno riassegnati.

Articolo 10

Sospensione

1. Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente, da parte del comune, per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, congressi, manifestazioni extrasportive di rilievo, ecc.), o quando sussistano condizioni di necessità ed urgenza.
2. La sospensione, inoltre, è ammessa quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi debba essere sospesa ad insindacabile giudizio del comune.
3. Il comune o l'ente Gestore provvedono con tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti.
4. In caso di sospensione delle attività, nulla è dovuto né dai gestori, né dal comune.

Articolo 11

Revoca

1. A seguito di violazioni del presente e, in particolare, per il mancato rispetto delle modalità di utilizzo previste, nonché per il mancato pagamento delle tariffe, il comune ha facoltà di revocare la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute e al risarcimento di eventuali danni prodotti, senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo.
2. Il comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per superiori motivi di interesse pubblico e di emergenza, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.
3. Il comune o l'ente gestore possono revocare la concessione all'uso degli impianti, qualora risulti che la concessione sia stata determinata da notizie non veritiere fornite dal richiedente, il quale risponde per dichiarazioni mendaci.

Articolo 12

Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme nazionali o regionali in materia di utilizzo degli impianti sportivi. Nelle more dell'adeguamento del presente, si applica immediatamente la normativa sopravvenuta.

Articolo 13

Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Questo regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo ente che disciplinano l'utilizzo degli impianti sportivi, che siano in contrasto con il presente.
3. Il presente è pubblicato sul sito internet a tempo indeterminato.